



**Aspetti del controllo ufficiale su residui  
di sostanze farmacologicamente  
attive in apicoltura  
(L'esperienza dell'AUSL di Ferrara)**



dott.a Chiara Berardelli  
dott.a Paola Faggioli

# Casistica anno 2008

---

- In provincia di Ferrara nel corso del 2008 si sono riscontrati 2 casi di positività per antibiotici nel settore apistico:
  - nel primo caso la positività è stata riscontrata in **miele a livello di laboratorio di smielatura** a seguito di campionamento mirato extra-PNR
  - nel secondo caso la positività è stata riscontrata in **miele di favo di nido e di melario** a seguito di campionamento attivato su segnalazione esterna



A close-up photograph of a sunflower. The left side of the image shows the detailed texture of the sunflower's head, with rows of small, dark, pointed florets. The right side shows the bright yellow petals, which are slightly blurred. A honeybee is perched on one of the petals, facing left. The background is a soft, out-of-focus light blue and white.

## La descrizione dei fatti

Per ciascuna delle due casistiche verranno descritti in sequenza tutti i passaggi che si sono verificati al fine di contestualizzare gli eventi e le azioni intraprese

# Primo caso: campione extra-PNR

## 1° intervento - luglio 2008

- presso un laboratorio di smielatura presente in ambito provinciale venne prelevato un campione mirato extra PNR di miele in vasetto nell'ambito della programmazione annuale
- delle diverse tipologie di miele presenti fu scelto in modo casuale il miele di melone
- le analisi richieste, come da programmazione regionale, furono:
  - Tilosina
  - Sulfamidici
  - Tetracicline



# Primo caso: positività per tetraciclina

- Nei primi giorni di agosto pervenne via fax, previa telefonata da parte del Responsabile del Reparto di Merceologia degli Alimenti di origine animale dell'IZS, sez. diagnostica di Bologna, in via informale l'esito non favorevole per la presenza di **tetraciclina (46 µg/Kg)** nel miele campionato
- Sulla base di questo referto, il giorno successivo, gli operatori che avevano effettuato il campionamento, assieme al referente aziendale per il Piano Residui, si recarono nuovamente presso la sede del laboratorio al fine di effettuare ulteriori accertamenti ed indagini riguardo alla positività.



# Primo caso: ulteriori accertamenti

---

2° intervento – agosto 2008:

- furono campionati **miele di tiglio e miele millefiori** in vasetto, di produzione propria
- fu fatto un controllo di farmacovigilanza riguardante gli adempimenti di registrazione dei trattamenti con medicinali veterinari previsto dalla normativa sul farmaco veterinario
- fu fatta un'ispezione nel laboratorio e nei locali adiacenti per verificare la presenza di contenitori contenenti polveri sospette



# Primo caso: ulteriori accertamenti

- L'ispezione diede esito negativo e, dalla verifica del registro dei farmaci previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 158, si accertò che nessun trattamento era stato registrato
- Nell'occasione fu posto sotto sequestro cautelativo tutto il miele presente nel laboratorio (maturatori e vasetti; produzione propria e non)
- Il titolare dichiarò che il miele non era stato ancora commercializzato



# Primo caso: accertamenti presso gli apiari

---

3° intervento: agosto 2008

- Nei giorni successivi fu effettuato un sopralluogo presso le sedi degli apiari del titolare del laboratorio
- Il sopralluogo non evidenziò segni (presenza di polveri sospette) che potessero ricondurre a trattamenti effettuati





# Primo caso: ancora referti positivi

- All'inizio di settembre pervenne via fax, previa telefonata da parte del Responsabile del Reparto di Merceologia degli Alimenti di origine animale dell'IZS, in via informale l'esito non favorevole per la presenza di **tetraciclina** nei mieli in vasetto, campionati:
  - tiglio (**11,4 µg/Kg**)
  - millefiori (**32 µg/Kg**)



# Primo caso: ulteriori campionamenti

4° intervento: settembre 2008

- Ulteriori accertamenti presso il laboratorio di smielatura, campionando:
  - il miele di castagno e miele di acacia, confezionato in vasetti, **non di produzione propria**, ma acquisito da un'altra ditta
  - il miele millefiori, **di produzione propria**, presente nel maturatore.
- Tutte le tipologie di miele campionate erano state già poste sotto sequestro cautelativo all'inizio di agosto mentre in quell'occasione furono messe sotto sequestro anche le arnie.



# Primo caso: ulteriori referti

- In miele di acacia e quello di castagno, **non di produzione propria**, risultarono negativi per presenza di tetraciclina: a seguito dell'esito favorevole furono dissequestrati.
- Alla fine di settembre pervenne la raccomandata dell'IZS riguardante la positività per **tetraciclina** del miele millefiori **di produzione propria** contenuto nel maturatore (**10,5 µg/Kg**)



# Primo caso

Tutte le tipologie di miele di produzione propria sono risultate positive per tetraciclina

	1° campione	2° campione	3° campione	4° campione
Tipo miele prelevato	Melone in vasetto	Millefiori in vasetto	Tiglio in vasetto	Millefiori in maturatore
Referto	Tetraciclina 46 µg/Kg	Tetraciclina 32 µg/Kg	Tetraciclina 11,4 µg/Kg	Tetraciclina 10,5 µg/Kg

# Primo caso: situazione attuale

Il titolare:

- non ha presentato alcuna richiesta di revisione di analisi del miele nei tempi stabiliti dall'art. 15 "Accertamenti mediante analisi di campioni" della L. 689/1981: kg. 653 di **miele** restano tuttora in attesa di distruzione
  - nel marzo 2009 ha presentato istanza di dissequestro dei n. 85 **alveari**
  - ha dichiarato di aver cessato l'attività
  - si è avvalso della tutela di un legale e ha presentato un "reclamo" sia presso il Comune di Ferrara che presso la Provincia
- L'ADSPV ha dato prescrizioni, individuando un percorso e garanzie per il dissequestro

**Gli alveari sono stati dissequestrati nel giugno '09 a seguito di l'esito favorevole del campione effettuato in autocontrollo su miele di favo per la ricerca di tetracicline, confermato da un campione ufficiale**

**Il miele è tuttora sotto sequestro**

# Secondo caso: campione su sospetto clinico-anamnestico – inizio agosto

## Segnalazione

- all'inizio di agosto 2008 è pervenuta una comunicazione da parte dell'UO IAPZ dell'AUSL di Ravenna, relativa alla positività per **ossitetraciclina** in un campione di miele in favo prelevato dall'AUSL di Siena da arnie ubicate nel territorio di competenza.
- la comunicazione si era resa necessaria in quanto il titolare possiede arnie ubicate anche nel territorio della provincia di Ferrara, mentre il laboratorio di smielatura è ubicato nella provincia di Ravenna.



## Secondo caso: accordi per il campionamento

- Nei giorni successivi il Referente aziendale PNR, previa consultazione con il Direttore di U.O., ha concordato con il Referente regionale del PNR, il Responsabile del Reparto Merceologia degli alimenti di origine animale dell'IZS – Sezione di Bologna e con il Responsabile UO IAPZ dell' AUSL di Ravenna, le modalità di campionamento delle arnie, al fine di uniformare gli interventi sui diversi territori.



# Secondo caso: modalità di campionamento

## 1° intervento

- Sulla base delle indicazioni fornite, si sono campionate il 50% delle arnie presenti in ognuno dei 4 apiari, prelevando sia da favi di nido che da favi di melario.
- Si è deciso di procedere alle ricerche di tetracicline, tilosina e sulfamidici, campionando in modo separato il miele di favo di melario da quello di nido.
- Al momento del campionamento le arnie delle varie postazioni sono state poste sotto sequestro cautelativo.





## Secondo caso: gestione delle arnie sotto sequestro – fine agosto

- Alla fine di agosto il titolare richiedeva di poter spostare i melari dalle 74 arnie presenti nei siti di campionamento verso il proprio laboratorio ubicato in provincia di Ravenna
- Previo accordo con il Responsabile IAPZ dell'AUSL di Ravenna, questa ADSPV ha autorizzato lo spostamento in vincolo sanitario dei melari provenienti dalle diverse postazioni sottoposte a campionamento, sigillati e identificati.



# Secondo caso: referti positivi – inizio settembre

- A inizio settembre 2008 sono pervenuti i referti analitici degli 8 campioni effettuati:
  - sia nei campioni di miele di favo di melario sia in quelli di favo di nido è stata rilevata la presenza di **ossitetraciclina**, pari al 100% dei campioni
  - non è pervenuta alcuna richiesta di revisione di analisi per i campioni risultati positivi nei tempi stabiliti dall'art. 15 “Accertamenti mediante analisi di campioni” della L. 689/1981.



# Secondo caso: tabella campioni

UBICAZIONE APIARI	ARNIE PRESENTI	ARNIE CAMPIONATE	N. CAMPIONI	MATRICE CAMPIONATA	VALORE PARAMETRO N.C.
1 Postazione	24	12	1	MIELE DI FAVO DI NIDO	Ossitetraciclina 39 µg/kg
			1	MIELE DI FAVO DI MELARIO	Ossitetraciclina 9,8 µg/kg
2 Postazione	17	9	1	MIELE DI FAVO DI NIDO	Ossitetraciclina 40 µg/kg
			1	MIELE DI FAVO DI MELARIO	Ossitetraciclina 8 µg/kg
3 Postazione	26	13	1	MIELE DI FAVO DI NIDO	Ossitetraciclina 24 µg/kg
			1	MIELE DI FAVO DI MELARIO	Ossitetraciclina 10 µg/kg
4 Postazione	7	4	1	MIELE DI FAVO DI NIDO	Ossitetraciclina 12 µg/kg
			1	MIELE DI FAVO DI MELARIO	Ossitetraciclina 11 µg/kg



## Secondo caso: situazione attuale

- Il titolare nel marzo 2009 ha presentato istanza di dissequestro dei n. 74 alveari (i cui melari erano già stati trasferiti in vincolo sanitario al laboratorio situato in provincia di Ravenna e poi distrutti)
- L'ADSPV ha dato prescrizioni, individuando un percorso di verifica e garanzie ai fini del dissequestro

**Gli alveari sono stati dissequestrati nel luglio '09 a seguito di l'esito favorevole del campione effettuato in autocontrollo su miele di favo per la ricerca di ossitetracicline, confermato da un campione ufficiale**

A close-up photograph of a bee, likely a honeybee, resting on a textured surface. The surface is composed of small, irregular particles in shades of yellow and brown, possibly a type of substrate or a specific material. The bee is positioned in the upper right quadrant of the frame, facing towards the left. Its body is dark, and its wings are partially visible. The lighting is bright, highlighting the intricate details of the bee and the texture of the surface.

**ASPETTI SANZIONATORI**

# Sanzioni amministrative

---

Possono riguardare:


- Aspetti anagrafici (mancata denuncia, mancata identificazione alveari, mancata registrazione ai sensi del DLgs 158/06)
- Aspetti di gestione del farmaco (utilizzo di sostanze farmacologicamente attive, assenza del registro dei trattamenti con medicinali veterinari, mancata registrazione dei trattamenti, presenza residui di medicinali veterinari nel miele)



# Denuncia alveari (L.R. 35/1988, mod. da L.R. 38/2001; L. 313/2004)

## Art. 8 L.R. 35/88

c. 1. Su tutto il territorio della regione è reso obbligatorio il censimento degli alveari secondo le modalità contemplate dal DPGR n. 394 del 27/6/1986



Mancata denuncia:  
Sanzione da € 103 a € 516




# Identificazione alveari

## (L.R. 35/1988, mod. da L.R. 38/2001)

### Art. 8

- 3. tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili:
  - Le generalità del proprietario
  - La residenza
  - Il numero telefonico



Mancata identificazione:  
Sanzione da € 103 a € 516






# Registrazione ai sensi del D.Lgs. 158/06

## Art. 14

- Il titolare dell'azienda, se non già registrato presso il servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione



Mancata registrazione degli apiari:  
Sanzione da € 5.164 a € 30.987



# Aspetti legati alla gestione del farmaco

---

- Obiettivo generale delle normative sui medicinali veterinari è quello di garantire:
  - la sanità e il benessere degli animali
  - la salubrità degli alimenti e di tutelare la salute dei consumatori circa la possibilità di assumere con gli alimenti di O.A. residui di sostanze ad attività farmacologica



# Residui nel miele

Possono essere di due tipi:

- residui di presidi sanitari (pesticidi)
- **residui di medicinali veterinari**: tutte le sostanze farmacologicamente attive (principi attivi e loro metaboliti) che rimangono negli alimenti ottenuti da animali cui siano stati somministrati medicinali veterinari (Reg. 2377/90/CE)



# Allegati REGOLAMENTO N. 2377/90/CE\* (api – miele)

Principi attivi inseriti nell'**All. I** del Reg. 2377/90:

LMR definiti nel miele (es. *amitraz* 200µg/kg, *cumafos* 100µg/kg): obbligo di prescrizione dei medicinali veterinari che li contengono

Principi attivi inseriti nell'**All. II** del Reg. 2377/90: assenza di pericolosità dei residui, assenza di LMR nel miele (es. *ac. formico*, *ac. lattico*, *ac. ossalico*, *timolo*, *flumetrina*): esenzione della prescrizione dei medicinali veterinari che li contengono (DM 31/10/2007)

Principi attivi inseriti nell'**All. IV** del Reg. 2377/90:

costituiscono un rischio per la salute dei consumatori indipendentemente dal limite, non possono essere fissati livelli massimi (es. *CAF*): **SOSTANZE VIETATE**

(Testo consolidato 26.08.2008)

\* Abrogato dal Regolamento (CE) N. 470/2009, eccetto gli allegati, che continuano ad applicarsi

Ferrara, 18 Novembre 2009



# PNR - Residui nel miele

Per ogni molecola sono definiti:

- **Livello minimo di prestazione analitica / limite di rilevabilità:** sensibilità del metodo analitico
- **Limite d'azione:** limite giuridico per la dichiarazione di non conformità del campione analizzato
- Nel caso non esista alcun limite d'azione, la sola **presenza** dell'analita è indicativa della non conformità del campione analizzato
- Fino al 2008 non erano stati definiti limiti d'azione per gli antibiotici riscontrabili nel miele



# PNR 2009 – Definizione di Limiti d'azione da parte del CSS

Principio attivo	Limite d'azione
Tetracicline	5,0 µg/Kg
Sulfamidici	5,0 µg/Kg
Streptomicina	5,0 µg/Kg
Tilosina	5,0 µg/Kg



# Dec. 181/2003/CE – Definizione del LMRR del CAF

Principio attivo	Limite d'azione PNR (LMRR Limite minimo rendimento richiesto)
Cloramfenicolo	0,3 $\mu\text{g}/\text{Kg}$



# Residui di antibiotici nel miele

---

In assenza di medicinali veterinari specificatamente autorizzati per le api, la presenza di residui di antibiotici nel miele è indicativa:

- di un uso in deroga di farmaci veterinari autorizzati

ovvero

- di un uso illecito di medicinali veterinari non autorizzati o di sostanze farmacologicamente attive





# Residui di antibiotici nel miele

- Residui di antibiotici nel miele al di sotto del limite di azione:
  - Prodotto commercializzabile
  - Verifica registro trattamenti
- Residui di antibiotici nel miele al di sopra del limite di azione:
  - Prodotto non commercializzabile (materiale cat. 2 Reg. 1774/02)
  - Verifica registro trattamenti



# Medicinale veterinario: definizione (art. 1 D.Lgs. 193/06)

---

Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali

Ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica oppure di stabilire una diagnosi medica



# Autorizzazione Immissione in Commercio (artt. 5 e 6 D.Lgs. 193/06)

---


Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto l'AIC dal Ministero della salute a norma del presente decreto oppure dalla Comunità europea, ai sensi del Reg. 726/04/CE.

Un medicinale veterinario è autorizzato all'immissione in commercio per la somministrazione a una o più specie di animali destinati alla produzione di alimenti solo se le sostanze farmacologicamente attive contenute figurano negli allegati I, II o III del Reg. 2377/90/CE.



# Divieto di uso di medicinali veterinari non autorizzati (art. 9 D.Lgs. 193/06)

È vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati, salvo che si tratti delle sperimentazioni autorizzate ai fini dell'AIC.



Somministrazione di medicinali veterinari non autorizzati, sanzione da € 10.329 a € 61.974



# Campo di applicazione (art. 2 D.Lgs. 193/06)


Il presente decreto si applica anche alle **sostanze attive** usate come materie prime secondo quanto disciplinato dagli artt. 52, 53, 69 e 100. Per talune **sostanze** che entrano nella composizione di medicinali veterinari aventi proprietà anabolizzanti, **antinfettive**, **antiparassitarie**, antinfiammatorie, ormonali o pscicotrope si applica anche quanto stabilito all'art. 69.



# Sostanze farmacologicamente attive (art. 69 D.Lgs. 193/06)

È vietato somministrare sostanze farmacologicamente attive se non contenute in medicinali veterinari autorizzati

È vietato detenere e commercializzare le sostanze di cui al c. 1 senza autorizzazione del Ministero della Salute



Somministrazione, detenzione, cessione, vendita di s.f.a. sanzione da € 10.329 a € 61.974




# Obbligo prescrizione veterinaria (artt. 75 e 76 D.Lgs. 193/06)

**Art. 75, comma 1:** obbligo della prescrizione veterinaria non ripetibile per fornire:

- i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti

**Art. 75, comma 2:** sono ammesse esenzioni all'obbligo della prescrizione in casi particolari (DM 31/10/07)

**Art. 76, comma 1:** è fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico veterinaria ove la stessa sia prevista



Fornitura in assenza di prescrizione:  
sanzione da € 1.549 a € 9.296



# Registrazione trattamenti con medicinali veterinari: Reg. 852/04

All. 1 Produzione primaria- parte A- Cap. III Tenuta registrazioni- punto 8:

- Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:


b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione






# Registro trattamenti (art. 79 D.Lgs. 193/06 e art. 15 D.Lgs. 158/06)

- **Art. 79:** Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti



Mancanza registro: sanzione da € 2.600 a € 15.500

- **Art. 15, comma 3:** Il registro è detenuto in azienda a cura del titolare




Mancanza registro: sanzione da € 2.037 a € 12.394



# Registrazione trattamenti con medicinali veterinari


- DLgs 193/06 e succ. mod., art. 79, comma 1:  
Registrazione dei trattamenti con medicinali veterinari produzione di alimenti (allevatore)

Nota Ministeriale 0016361-P15/09/09: registrazione semplificata per med. vet. per i quali non sono previsti tempi di sospensione (n. ricetta, date emissione ed inizio trattamento)



Mancata registrazione: sanzione da € 2.600 a € 15.500

- DLgs 158/06 e succ. mod., art. 15, commi 1 e 2 (Circ. 14/2000): Registreazioni dei trattamenti dei medicinali veterinari (vet. e allevatore)



Mancata registrazione: sanzione da € 2.037 a € 12.394



# Aspetti normativi da definire

---

Esigenza di definire procedure che consentano l'utilizzo di antibiotici e di altri medicinali nel settore apistico.

In attesa di un prodotto registrato, alcune Regioni hanno consentito l'utilizzo dell'acido ossalico, altre si stanno attivando in tal senso (Regione Val d'Aosta con OPR 03/07/06 n. 369 "Norme per la profilassi della varroasi").

*Inquadramento normativa farmaco veterinario DLgs 193/06 o normativa biocidi DLgs 174/2000.*




# Aspetti normativi da definire

Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti (art. 11 DLgs 193/06)

Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione ... il veterinario può in via eccezionale ... trattare "l'animale interessato" ...

Necessità di definire:

- indicazioni e modi d'uso
- tempi di sospensione
- registrazioni dei trattamenti



“Piano integrato igienico sanitario per la tutela delle api in Emilia Romagna”

Ferrara, 18 Novembre 2009





**ASPETTI PENALI**

# Definizione di miele (art. 1 DLgs 179 del 21 maggio 2004)



Per “miele” si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante ... che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare”





# Composizione del miele (art. 4 DLgs 179 del 21 maggio 2004)

**Art. 4, comma 2:** nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.

**Art. 4, comma 5:** è fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo miele non corrispondente all'art. 5 della L. 283/62 e successive modificazioni.





# Legge n. 283 del 30 aprile 1962, art. 5


**Art. 5.** E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

- **lett. a)** ... trattate in modo da variarne la composizione naturale
- **lett. g)** con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego
- **lett. h)** che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.



# Sanzioni (art. 6 DLgs 179 del 21 maggio 2004)

**Art. 6, comma 3:** Chiunque contravviene a quanto previsto dall'art. 4 è punito con le sanzioni previste dall'art. 6 della L. 283/62.



Arresto fino a un anno e ammenda da £. 600.000 a 60.000.000, fino a un massimo di £. 90.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5



# Farmaci proibiti nell'allevamento

Sentenza n. 21021 del 28/05/07 la Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 440 C.P. (delitto di adulterazione e contraffazione di sostanza alimentari in danno della pubblica salute) nel comportamento di chi somministri agli animali in allevamento avicolo di sostanze farmacologiche non autorizzate, in modo da renderne le carni pericolose per la salute pubblica

La contestuale violazione della Legge n. 283/62, art. 5 lett. a) non assorbe la fattispecie delittuosa, e resta applicabile la norma di cui all'art. 440 C.P.

(da "Alimenti e bevande", n. 10/2008)






**ULTERIORI  
PROVVEDIMENTI**

# Provvedimenti sul miele non conforme

Residui di antibiotici nel miele al di sopra del limite di azione:

In caso di mancata richiesta di revisione d'analisi, o a seguito di conferma della NC in sede di analisi di revisione



Impianto trasformazione come materiale Cat. 2 Reg. 1774/02



# Gestione dissequestro apiari

---

Quali garanzie preventive per il dissequestro degli apiari a seguito di positività per antibiotici nel miele?

- Campioni in autocontrollo sul miele dei favi ?
- Visita veterinaria dell'apiario ?
- Campioni di controllo ufficiale ?



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

